

# COMUNE DI SUNO Provincia di NOVARA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

## **OGGETTO:**

## **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sede della locale palestra comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIULIANI Riccardo - Presidente	Sì
2. NOBILE LUIGINO - Vice Sindaco	Sì
3. FERRI MARTA - Consigliere	Sì
4. CORTI LORENZO - Consigliere	Sì
5. CASARI JESSICA - Consigliere	Sì
6. MASDEA ANNAMARIA - Consigliere	Sì
7. ARBEIA FEDERICA - Consigliere	Sì
8. COLOMBO MARIA VINCENZA - Consigliere	Sì
9. CUPIA FABIOLA - Consigliere	Giust.
10. MATTACHINI STEFANO - Consigliere	Sì
11. OIOLI GLAUCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Rosanna TRANCHIDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GIULIANI Riccardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# Comune di Suno

PROVINCIA DI NO

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 04/03/2021

#### **OGGETTO:**

#### APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

#### PREMESSO che:

- l'art.1, comma 738, della Legge n.160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n.160;
- l'art.1, comma 780, della Legge n.160 del 2019 prevede l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed istituisce la "nuova" IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI, ad invarianza di gettito;

VISTA la deliberazione C.C. n.20 del 30.09.2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

VISTA, altresì, la deliberazione C.C. n.39 del 29.12.2020 con la quale si è provveduto a ridefinire per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000, dall'art.172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2021, è attualmente fissato al 31.03.2021, in forza del Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.13 del 18.01.2021;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.28 in data 13 febbraio 2020, immediatamente eseguibile;

#### CONSIDERATO che la Legge n.160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze è fissata in euro 200,00; detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RICHIAMATO l'art.1, comma 756, della Legge n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art.1 della Legge n.160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n.160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

CONSIDERATO che il decreto non è stato ancora emanato e che, pertanto, fino a quando non sarà adottato gli Enti non potranno diversificare le aliquote;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art.1 della Legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2020, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2021/2023, per effetto dei quali appare opportuno determinare, per l'anno 2021 le aliquote della "nuova" Imposta Municipale Propria IMU, come di seguito riportato:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTA la Legge 30.12.2020 n.178 (Legge di bilancio 2021);

VISTO il D.L. 31.12.2020 n.183 (Decreto mille proroghe 2021);

VISTO il D.L. 137/2020 convertito con la Legge 176/2020;

VISTO il D.L. 125/2020 convertito con la Legge 159/2020 (decreto di proroga dello stato di emergenza);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di "correttezza dell'azione amministrativa" espressi dal Segretario Comunale e di regolarità contabile espresso dal medesimo funzionario, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis del T.U. n.267/18.08.2000 e ss.mm.ii;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
10	3	7	7	0

Astenuti: Colombo, Mattachini e Oioli

#### DELIBERA

- 1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 3. di determinare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021;
- 5. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, che è stato approvato con delibera C.C. n.21 del 30.09.2020;
- 6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, stante l'urgenza,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
10	3	7	7	0

Astenuti: Colombo, Mattachini e Oioli

#### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio F.to: Rosanna TRANCHIDA

# PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to: Rosanna TRANCHIDA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco F.to : GIULIANI Riccardo Il Segretario Comunale F.to: Rosanna TRANCHIDA

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 178**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/03/2021 al 08/04/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267.

Suno, lì 24/03/2021

Il Segretario Comunale F.to: Rosanna TRANCHIDA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-mar-2021				
	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)			
	Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)			
Su	no, lì II Segretario Comunale F.to: Rosanna TRANCHIDA			

E' copia conforme all'originale, in carta semplice,	, per uso amministrativo.
Lì,	II Segretario Comunale Rosanna TRANCHIDA